



# COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PROVINCIA DI VERONA

Reg. Ord. n° 24

li 17-11-2020

**Oggetto: Disciplina delle condizioni per lo svolgimento dell'attività di mercato settimanale del giovedì**

## Il Sindaco

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica nonché il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia con l'incremento di casi da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

Visto il DPCM 3 novembre 2020 con il quale sono state prese misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12 novembre 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni";

Preso atto che la suddetta ordinanza dispone che è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che prevede le seguenti condizioni minimali:

- Nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- Presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- Sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- Applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020;

Ritenuto opportuno adottare le misure necessarie volte a garantire lo svolgimento dell'attività del mercato settimanale del giovedì, tenuto conto della conformazione del territorio comunale presso il quale lo stesso si svolge, demandando alla Polizia Locale, in concerto con il gruppo locale della Protezione Civile, il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza;

Considerata la particolare conformazione ed articolazione del mercato in termini di distribuzione dei posteggi ed accessibilità che non consente di raggiungere ogni sua parte da un unico varco, in quanto fisicamente diviso in più parti;

Visto l'allegata planimetria di perimetrazione del mercato con evidenziati gli accessi e le uscite, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

Considerato che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. 112/1998, le ordinanze contingibili sono adottate dal Sindaco;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

**STABILISCE**



# COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PROVINCIA DI VERONA

le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività del mercato settimanale del giovedì nel rispetto dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12.11.2020 e delle disposizioni di cui all'allegato 9 al DPCM 03.11.2020 secondo l'allegato piano e nel rispetto delle seguenti disposizioni

## DISPONE

quanto segue:

- sono stabiliti n. 5 varchi di entrata/uscita alle zone di mercato provvisti di sorveglianza atta a contingentare l'ingresso all'area di vendita, come da piano allegato;
- è vietato l'accesso all'area di vendita del mercato in zone/vie diverse dai varchi individuati;
- sono a carico dei titolari dei posteggi, secondo quanto stabilito dal DPCM 03.11.2020, le seguenti misure:
  - Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  - È obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  - Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
  - In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
- che la presente ordinanza sia resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee;
- che il personale della Polizia Locale, coadiuvato dai volontari del gruppo locale della Protezione Civile e dagli operatori commerciali presenti, dia attuazione a quanto disposto;

## ORDINA

Alla cittadinanza di rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente provvedimento

## AVVERTE

chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.